



STATUTO BANDA SOCIALE DI ALDENO

ART. 1

La Banda Sociale di Aldeno è costituita ad Aldeno al fine di svolgere e promuovere attività musicale. Si propone inoltre di affinare l'educazione musicale e rafforzare lo spirito di amicizia tra i componenti.

La Banda è apolitica e svolge la sua attività senza scopo di lucro.

ART. 2

La Banda Sociale è costituita da:

- 1) Corpo Musicale;
- 2) Soci onorari;
- 3) Collaboratori esterni.

Il Corpo Musicale è composto dal Maestro Direttore, dai bandisti effettivi e da eventuale Corpo di majorettes.

Sono Soci onorari tutti coloro che si saranno distinti nello svolgimento di attività a favore della Banda Sociale. I soci onorari saranno designati dalla Direzione.

I Collaboratori esterni come i Soci onorari vengono designati dalla Direzione.

Eventuali quote o contributi associativi versati sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 3

I membri del Corpo Musicale si impegnano ad essere assidui, puntuali e disciplinati alle prove, in occasione di concerti e delle manifestazioni sociali mantenendo sempre un contegno corretto tale da non pregiudicare la reputazione della Banda.

ART. 4

Qualora si verificassero delle trasgressioni alle norme statutarie, la Direzione applicherà, in relazione della mancanza, i seguenti procedimenti:

- ammonizione;
- sospensione;
- espulsione dal Corpo Bandistico.

ART. 5

Al bandista effettivo spetta di diritto uno strumento musicale e la divisa sociale. Alle majorettes spetta un costume e gli attrezzi per i numeri.

Ambedue hanno inoltre la possibilità di formulare proposte alla Direzione e di partecipare all'attività del sodalizio.

ART. 6

Per ogni allievo, dopo il corso di orientamento, dovrà trascorrere un periodo di istruzione non inferiore ad un anno, dopo il quale, su proposta del Maestro Direttore, la Direzione deciderà l'eventuale promozione al rango di bandista effettivo.

ART. 7

L'assemblea è composta dai Bandisti effettivi e dalle eventuali majorettes; viene convocata una volta all'anno in sessione ordinaria e sarà ritenuta valida, in prima convocazione, con la metà più uno dei membri aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Può essere convocata in sessione straordinaria su richiesta della Direzione o di un terzo dei Bandisti effettivi ogni qual volta ve ne sarà bisogno.

Tutti i soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 8

L'Assemblea Ordinaria elegge il Consiglio Direttivo.

I Consiglieri rimangono in carica tre anni.

Per i primi due anni termineranno il mandato tre consiglieri ogni anno, il terzo anno quattro. In caso di vacanza di posti prima della scadenza del mandato si provvederà a coprire tali posti con la nomina di coloro che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto al momento dell'elezione.

La Direzione è composta da:

1 Presidente – 1 Vice-Presidente – 1 Segretario – 1 Tesoriere – 3 Consiglieri – 3 Revisori dei Conti – 1 Maestro Direttore come membro di diritto.

Il Consiglio Direttivo sceglierà all'interno del proprio ambito le cariche sociali (compresa la nomina del Presidente).

Almeno 7 (sette) membri della Direzione dovranno essere Bandisti effettivi.

Il Maestro Direttore non ha diritto né di elettorato attivo né di elettorato passivo.

Spetta al Presidente stipulare convenzioni, firmare, impegnare il nome per conto della Banda, purché autorizzato dalla Direzione. E' inoltre sua funzione quella di rappresentare ufficialmente la Banda nei contratti formali con autorità ed altri enti.

Spetta al Vice-Presidente assumere tutte le funzioni del Presidente in caso di necessità e/o di impedimento dello stesso.

Spetta al Segretario redigere il libro verbale, aggiornare la rubrica soci, curare la corrispondenza, presentare la relazione dell'attività svolta dal sodalizio fino alla scadenza del mandato.

Spetta al tesoriere tenere i valori, effettuare le riscossioni ed i pagamenti conserva: la documentazione, tenere il libro cassa, redigere e presentare all'assemblea il bilancio annuale e il bilancio preventivo e consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Spetta ai Consiglieri le funzioni di addetto stampa, revisori dei conti, curatore del libro inventario dei beni materiali, ordinatore del materiale giornalistico, fotografico, cinematografico e magnetofonico.

Spetta al maestro Direttore l'istruzione e la direzione tecnica del complesso, la compilazione dei programmi, l'impostazione del repertorio, esprimere pareri tecnici circa la partecipazione e determinare manifestazioni e la idoneità degli allievi ad essere promossi al rango di bandisti effettivi e proporlo alla Direzione.

ART. 9

La Banda si esibirà se fatta domanda scritta 15 (quindici) giorni prima della manifestazione salvo casi eccezionali di urgenza nei quali deciderà la Direzione sentito il parere del Maestro Direttore.

Rientrano tra i doveri morali le prime domeniche di maggio ed ottobre ed eventuali altre richieste se ritenute solenni.

Per la morte di un Bandista effettivo o suoi congiunti (moglie – marito – madre – padre) la Banda Sociale parteciperà alla cerimonia accompagnando il corteo funebre fino al cimitero; i collaboratori esterni ed i soci onorari godono dello stesso diritto esclusi i loro familiari.

ART. 10

La perdita dell'attribuzione di componente del Copro Musicale che può avvenire per rinuncia o per espulsione, comporta la revoca di ogni diritto nei confronti della Banda e la restituzione di tutto quanto è di proprietà della Banda Sociale.

ART. 11

Le eventuali modifiche al presente Statuto vengono decise dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria a maggioranza relativa (tre quarti dei membri aventi diritto al voto).

ART. 12

Il Presidente, la Direzione, il Maestro Direttore declinano ogni responsabilità in caso di infortunio, o morte che dovessero verificarsi prima, durante o dopo qualsiasi manifestazione o ritrovo.

ART. 13

I fondi necessari per il funzionamento della Società saranno ricavati da: contributi ordinari e straordinari erogati dal Comune, dalle Società locali, da enti vari e da privati.

ART. 14

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento della Banda Sociale per mancanza di elementi, tre soci hanno il diritto di sostenere la Società con l'obbligo di conservare il patrimonio per una futura ripresa dell'attività.

Nel caso non fosse possibile trovare almeno tre soci di cui sopra o questi si trovassero nell'impossibilità di continuare la loro attività, il patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

ART. 15

L'appartenenza della Banda Sociale è subordinata all'accettazione delle norme previste nel presente Statuto.

ART. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle decisioni assunte dalla Direzione.

Letto ed approvato dall'Assemblea il 23 marzo 1987.

Modificato ed integrato nella seduta dell'8 marzo 1991.

Modificato ed integrato nella seduta del 18 giugno 1998.